Allegato “A”

**STATUTO SOCIALE**

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTSNTISTICA**

**“DANZA 3”**

 **Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto disposto dall’Art. 36 e segg. Del C.C. è costituita **l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Danza 3”,** associazione senza fini di lucro, che riunisce tutti I cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

L’associazione ha sede in Genova in via Montevideo, 28r.

Essa aderisce, accettandone lo statuto, a E.P.S. riconosciuto dal CONI e relative strutture periferiche.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad E.P.S., agli organismi aderenti al CONI, alle leghe sportive e simili sia nazionali che locali.

La sede legale potrà essere variata con semplice comunicazione scritta.

L’associazione può costituire sedi distaccate in altri Comuni dello Stato italiano ed in altri paesi della Comunità Europea.

**Art. 2 – PRINCIPI E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE**

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici e si propone di offrire ai soci ed ai tesserati idonei servizi relativi alle loro esigenze motorie, sportive, ricreative e culturali.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra l’associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

1. Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, con particolare attenzione alle discipline di esercitazioni di danza ed arti marziali;
2. Gestire immobili ed impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
3. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
4. Indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportive;
5. Organizzare, realizzare e divulgare manifestazioni culturali in luogo pubblico o in sedi private aperte al pubblico, nel campo teatrale, della drammaturgia, della danza, della musica, delle arti figurative e plastiche e delle arti marziali ed affini, quali spettacoli rassegne, mostre, esposizioni, convegni, seminari, laboratori di studio e formazione, gare, ed altre iniziative similari.
6. Operare nel settore dello spettacolo dal vivo, programmando e realizzando eventi culturali attività di studio e formazione, documentazione e ricerca;
7. Progettare ed organizzare la promozione, anche pubblicitaria, delle manifestazioni, degli spettacoli e degli eventi culturali ed artistici di cui all’oggetto;
8. Progettare e realizzare l’organizzazione degli spazi, delle strutture e delle attività delle manifestazioni, spettacoli ed eventi culturali ed artistici in oggetto, anche ideando e realizzando I relativi allestimenti;
9. Progettare, realizzare e distribuire prodotti audiovisivi, cinematografici, televisivi, informatici e multimediali a contenuto artistico e culturale;
10. Gestire archivi, cataloghi e raccolte di documenti culturali, musicali ed artistici, anche di tipo audiovisivo, multimediale ed informatico, nonchè la loro distribuzione e diffusione, anche ai fini promozionali dell’attivitò istituzionale di cui sopra, curare la progettazione, realizzazione e produzione, nonchè la diffusione e distribuzione di opuscoli, libri, riviste, giornali, volantini, dispense o altro materiale stampato ed editoriale con finalità informative, divulgativa, pubblicitaria e promozionale rispetto ad attività culturali e di spettacolo di cui all’oggetto.

L’associazione, inoltre, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

1. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportive ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
2. Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
3. Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci e dei tesserati;
4. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
5. Proporre e garantire I servizi di assistenza sociale, sportive e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e dei tesserati per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza.

**ART. 3 – GLI ASSOCIATI DELL’ASSOCIAZIONE**

Sono Soci dell’associazione:

* I Soci Fondatori, cioè coloro che che sono presenti nell’atto costitutivo
* Tutti coloro I quali, previa presentazione di altro socio, domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del consiglio direttivo, entrano a far parte dell’associazione.

Il numero dei soci è illimitato e possono aderire all’associazione le persone fisiche gli Enti ed altre Associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate, anche verbalmente, all’associazione. All’atto dell’accettazione della richiesta sarà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Tale qualifica da diritto a:

1. Partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione
2. Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti
3. Partecipare alle elezioni degli organi direttivi
4. A voto singolo, secondo il principio di cui all’art. 2532 c.c., e sono eleggibili alle cariche associative. Per le cariche associative che comportino responsabilità verso terzi sono eleggibili solo I soci che abbiano compiuto la maggiore età. Per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonchè per la nomina degli organi direttivi dell’associazione il voto è riservato agli associati di maggiore età.

I soci sono tenuti:

1. All’osservanza dello statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
2. Al pagamento del contributo associativo annuale e mensile stabilito in funzione dei programmi di attività

Le quote o I contribute associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

**ART. 4 – RECESSO – ESCLUSIONE**

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto, a mezzo lettera o mail al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:

1. Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e dale deliberazioni adottate dagli organi associative;
2. Che si renda moroso del versamento delle quote sociali;
3. Che in qualsiasi modo rechi danni morali o materiali all’associazione. Le sospensioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza qualificata dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Gli associati possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all’organo di cui l’associato fa parte.

**ART. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell’associazione:

* L’assemblea degli associati
* Il Consiglio Direttivo
* Il Presidente

**ART. 6 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L’Assemblea è il Massimo organo deliberative dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Le deliberazioni dell’assemblea, adottate in conformità del presente statuto ed a maggioranza di voto, sono obbligatorie per tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio o rendiconto economico o finanziario preventive e consuntivo;
2. Procede alla nomina delle cariche sociali
3. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
4. Approva gli eventuali regolamentiinterni ed apporta le modifiche allo statuto ed ai regolamenti stessi.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro I quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea, inoltre, si riunisce ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi l’assemblea deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L’assemblea, di norma e salvo deroghe, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sullo scioglimento dell’associazione.

In prima convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a eccezione che sullo scioglimento dell’associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua vece dal Vice Presidente o dalla persona designate dall’assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

**ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre scelti fra gli associati.

I componenti del consiglio direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri e comunque almeno una volta l’anno ai fini della stesura del bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea.

La convocazione è fatta tramite uno dei seguenti mezzi: affissione nei locali della sede sociale, a mezzo lettera o a mezzo mail, almeno quindici giorni prima dell’adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri inerenti la gestione dell’associazione.

Spetta, pertanto, ed a titolo esemplificativo al Consiglio:

1. Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari
2. Redigere il rendiconto o il bilancio preventive e quello consuntivo
3. Compilare I regolamenti interni
4. Stipulare tutti gli atti ed I contrati inerenti l’attività sociale
5. Deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati
6. Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione

Le cariche all’interno del Consiglio Direttivo si intendono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, che andranno iscritte nel rendiconto o bilancio dell’Associazione. In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazioni.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea affinchè provveda alla sostituzione dei mancanti fino alla scadenza del mandato. È fatto divieto per I componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in società ed associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina sportive (pena la decadenza dell’incarico e, comunque, a discrezione della volontà dell’assemblea dei soci)

**ART. 8 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente, che viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

Al Presidente è concessa, in via autonoma, il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritiene necessario, curando l’attuazione delle delibere.

In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente o un suo delegato lo sostituisce nei suoi compiti.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

**ART. 9 – FONDO COMUNE**

Il fondo commune è indivisibile ed è costituito da:

* Le quote sociali ed I versamenti straordinari degli associate
* I contributi pubblici e private
* I proventi di attività e sponsorizzazioni
* Le donazioni, lasciti di persone fisiche o di Enti pubblici o privati
* I beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**ART. 10 – ESERCIZIO SOCIALE**

L’esercizio sociale decorre dal 01 ottobre al 30 settembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventive, che devono essere presentati all’Assemblea degli associate per l’approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

**ART. 11 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

**ART. 12 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE**

La durata dell’Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con decisione dell’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quinti degli associate aventi diritto al voto, e sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra I non soci.

Esperite le pratiche di liquidazione di tutti I beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti I beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti od Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportive, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L.23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione dalla Legge.

La scelta del beneficiario è deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell’Associazione.

**ART. 13 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Genova, li 03 novembre 2016